

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO n. 1985

Elezione, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 3, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. (Prot. n. 38052 del 23/11/2011)

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) Aimi Enrico	23) Grillini Franco
2) Alessandrini Tiziano	24) Leoni Andrea
3) Barbati Liana	25) Lombardi Marco
4) Barbieri Marco	26) Malaguti Mauro
5) Bartolini Luca	27) Mandini Sandro
6) Bazzoni Gianguido	28) Manfredini Mauro
7) Bernardini Manes	29) Marani Paola
8) Bignami Galeazzo	30) Mazzotti Mario
9) Bonaccini Stefano	31) Meo Gabriella
10) Carini Marco	32) Monari Marco
11) Casadei Thomas	33) Montanari Roberto
12) Cavalli Stefano	34) Mori Roberta
13) Cevenini Maurizio	35) Mumolo Antonio
14) Corradi Roberto	36) Naldi Gian Guido
15) Costi Palma	37) Pagani Giuseppe Eugenio
16) Donini Monica	38) Pariani Anna
17) Errani Vasco	39) Piva Roberto
18) Favia Giovanni	40) Pollastri Andrea
19) Ferrari Gabriele	41) Richetti Matteo
20) Fiammenghi Valdimiro	42) Sconciaforni Roberto
21) Filippi Fabio	43) Vecchi Luciano
22) Garbi Roberto	44) Villani Luigi Giuseppe
	45) Zoffoli Damiano

Sono assenti i consiglieri DeFranceschi, Moriconi, Noè, Riva e Alberto Vecchi.

Presiede il presidente dell'Assemblea legislativa *Matteo Richetti*.

Segretari: *Maurizio Cevenini e Roberto Corradi*.

Oggetto n. 1985: Elezione, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 3, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

Prot. n. 38052 del 23 novembre 2011

L'Assemblea legislativa

Vista la legge regionale 19 febbraio 2008 n. 3 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna" ed in particolare:

- il comma 1 dell'art. 10 che così recita:

"È istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato 'Garante', al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali";

- il comma 5 dell'art. 10 che così dispone:

"Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.";

Considerato che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 10 "Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, nonché il comma 4 del medesimo articolo, della legge regionale n. 9 del 2005 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza."";

Dato atto della candidatura e del relativo curriculum proposti nel corso della discussione generale in Aula;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla elezione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;

Preso atto che:

- nelle prime tre votazioni, effettuatesi tutte a scrutinio segreto mediante schede nella seduta pomeridiana del 22 novembre 2011, il candidato non ha raggiunto il quorum previsto dal comma 5, art. 10 della L.R. n. 3 del 2008;
- nella terza votazione tenutasi nella seduta antimeridiana del giorno successivo (23 novembre 2011), a scrutinio segreto e mediante schede, è stato raggiunto il quorum della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione con il seguente risultato:

(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)

	presenti	n. 39
	assenti	n. 11
	votanti	n. 39
voti a favore della sig.ra Desi Bruno		n. 26
	schede bianche	n. 9
	schede nulle	n. 4

d e l i b e r a

- di eleggere a Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale l'avv. Desi Bruno (nata a Venezia - VE - l'8 dicembre 1959)
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

* * * *

IL PRESIDENTE

f.to *Matteo Richetti*

I SEGRETARI

f.to *Maurizio Cevenini - Roberto Corradi*

23 novembre 2011

È copia conforme all'originale.



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AD INTERIM

(Anna Voltan)


Il Direttore Generale
Dr. Luigi Benedetti

